

Agevolazioni fiscali

L'iper ammortamento: proroga 2019 e ultimi chiarimenti in materia di Redazione

La **Legge di bilancio 2019** ([articolo 1, commi da 60 a 65, L. 145/2018](#)) ha prorogato l'agevolazione fiscale nota come iperammortamento, con **alcune novità rispetto allo scorso anno.**?

Ricordiamo che l'agevolazione consente, ai titolari di reddito d'impresa, di beneficiare di un **incremento della quota annua di ammortamento** (o del canone annuo di leasing) **fiscalmente deducibile**; in altri termini, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera **in via extracontabile**, fruibile per i beni rientranti nel piano nazionale Industria 4.0.

L'[allegato A](#) della **L. 232/2016 – Legge di bilancio 2017** – circoscrive l'iperammortamento alle seguenti **tre categorie di beni agevolabili**:

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti?;
2. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità?;
3. dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in "logica 4.0".

A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli investimenti effettuati nelle suddette categorie di beni potranno fruire di una **maggiorazione** pari al:

- **170% fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;**
- **100% per gli investimenti oltre all'importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;**
- **50% oltre all'importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;**
- **oltre la soglia di 20 milioni di euro non spetta invece alcuna agevolazione.**

Tali nuove percentuali si applicano per gli investimenti in beni industria 4.0 destinati a strutture produttive **situate nel territorio dello Stato**, effettuati **entro il 31 dicembre 2019**, ovvero **entro il 31 dicembre 2020** al verificarsi delle seguenti condizioni:

- entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo **ordine risulti accettato** dal venditore,
- e avvenga il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

La possibilità di beneficiare di una **consegna/entrata in funzione/interconnessione del bene extra-time**, ovvero oltre il periodo di vigenza dell'agevolazione, era già prevista lo scorso anno: molte società, non avendo certezza della proroga dell'iperammortamento al 2019, hanno scelto di versare gli acconti del 20% e accettare gli ordini dei propri fornitori entro il 31 dicembre 2018, **garantendosi l'iper versione 2018 (+150%)** a patto di concludere l'investimento entro il 31 dicembre 2019.

A seguito del **passaggio dall'aliquota del 150% al 170%**, attualmente in vigore, ci si è chiesti se la misura rafforzata del 2019 valesse anche per gli operatori descritti, che hanno versato gli **acconti nel 2018**: l'Agenzia delle entrate ha negato tale possibilità in occasione di **Telefisco 2019**, ponendo **la data del 31 dicembre 2018 come spartiacque tra le due percentuali di maggiorazione**. Gli ordini conclusi entro il 31 dicembre 2018 (con acconti versati almeno pari al 20%) **continuano a fruire del 150%**, mentre solo le eventuali variazioni sul medesimo ordine, avvenute dal 1° gennaio 2019, potranno beneficiare del 170%.

Da ultimo, analizziamo i recenti chiarimenti pervenuti con riferimento ai **magazzini autoportanti**, beni rientranti tra i beni strumentali nuovi (punto 1 elenco precedente), di cui all'[allegato A della L. 232/2016](#) (Gruppo I, n. 12).

Con la [risoluzione 62/E/2018](#) l'Agenzia aveva fornito chiarimenti sui criteri per la **corretta distinzione**, nell'ambito di tali investimenti, della **componente immobiliare da quella mobiliare**, in quanto la prima è suscettibile di attribuzione di rendita, diversamente dalla seconda (ad esempio macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo), non rilevante ai fini dell'attribuzione della rendita catastale. Come noto, infatti, in base alla disposizione recata dall'[articolo 1, comma 93, L. 208/2015](#), **non rientrano tra gli investimenti agevolabili** in iperammortamento quelli aventi ad oggetto **"fabbricati e costruzioni"**.

La caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, **parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato**, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio. L'Agenzia in tale sede aveva valutato agevolabili in iperammortamento **le sole componenti impiantistiche** dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale, generando forti perplessità tra gli operatori.

La **L. 12/2019**, di conversione del Decreto semplificazioni, ha invece fornito un'**interpretazione autentica di direzione opposta alla risoluzione 62/E/2018**: con l'[articolo 3-quater, comma 4, D.L. 135/2018](#) viene disposto che il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A citato, si intende comprensivo **"anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato"**. La norma conferma, infine, la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della **determinazione della**

rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.

[Articolo tratto da "Euroconferencenews"](#)

